



# COMUNE DI VICOFORTE

(PROVINCIA DI CUNEO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 7**

**OGGETTO:** *Istituzione del Canone Unico Patrimoniale. Adozione del nuovo "Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale"*

L'anno **duemilaventuno addì ventinove del mese di aprile** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 18:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono Presenti i Signori:

<b>N.</b>	<b>Cognome e nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1.	Roattino Valter	Sindaco	X
2.	Botto Roberto	Vice Sindaco	X
3.	Prette Eraldo	Assessore	X
4.	Polleri Lucia	Assessore	X
5.	Danna Marzia	Assessore	X
6.	Badino Giovanni	Consigliere	X
7.	Murazzano Daniela	Consigliere	X
8.	Olivero Guido	Consigliere	X
9.	Barattero Romina	Consigliere	X
10.	Gasco Gian Pietro	Consigliere	X
11.	Massa Sebastiano	Consigliere	X
12.	Bonelli Umberto	Consigliere	X
13.	Beccaria Andrea	Consigliere	X

E così il numero di 13 Consiglieri sui 13 assegnati al Comune di cui 13 in carica.

Con l'intervento e l'opera della sig.ra Baudino Laura Segretario Comunale Capo.

Il Signor Roattino Valter nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato

## CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco:

Rilevato che l'art.1, comma 816, della Legge 27/12/2019 n. 160 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione od esposizione pubblicitaria che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Visti i successivi commi da 817 a 836 dell'art. 1 della citata Legge n. 160/2019 che disciplinano il nuovo canone unico patrimoniale in sostituzione dei previgenti prelievi TOSAP, Pubblicità e pubbliche affissioni.

Considerato che l'art. 42, comma 2°, lett. f), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. individua fra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale *“l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”*.

Dato dunque atto che, alla luce delle nuove disposizioni contenute nella Legge di Bilancio per l'anno 2021, relativamente ai tributi locali, si rende ora indispensabile procedere con l'approvazione del nuovo *“Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale”*.

Richiamato il comma 3-bis dell'art. 106 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, come modificato dalla Legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77 che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023.

Dato atto che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia ed delle Finanze e con il parere favorevole della Conferenza Stato- Città e autonomie locali, il termine di cui sopra è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo prossimo.

Visto l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: *“4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.”*

Visto il testo del regolamento allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di approvare il testo del nuovo *“Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale”*, come proposto dal ufficio tributi ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame del Revisore, che ha rilasciato il relativo parere favorevole;

Preso atto dei seguenti interventi:

- Il Consigliere Gasco Gian Pietro elenca una serie di imprecisioni e di errori di numerazione dell'articolato. Evidenzia come questi errori si potrebbero evitare se i regolamenti venissero esaminati in una commissione consiliare creata ad hoc;
- Il Bonelli Umberto rileva anch'egli criticità nella formulazione di alcuni articoli del regolamento (cita art. 6 e art. 7), con particolare riferimento alla mancata previsione di un obbligato in solido e alla carenza del calcolo "bifacciale" per il canone di pubblicità (è unicamente previsto il "polifacciale"). Nel prosieguo dell'intervento dichiara che, seppur sussistenti, ometterà ulteriori osservazioni sul regolamento, riservandosi di vigilare attentamente sulla sua applicazione, rimettendosi anche agli organismi superiori. Esplicita il voto contrario del suo gruppo, in quanto il regolamento è stato redatto in modo corretto dai funzionari, ma non è stato visionato in modo corretto dagli amministratori;
- Il Consigliere Gasco Gian Pietro dichiara l'astensione dal voto del suo gruppo;
- Il Consigliere Umberto Bonelli esplicita ancora l'inadeguatezza degli amministratori: non è stato fatto neppure un confronto tra il regolamento che si porta in approvazione ed il regolamento-tipo messo a disposizione dall'Ifel!

Al termine degli interventi;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Acquisito il parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267;

Con votazione espressa per alzata di mano:

Presenti	n. 13
Votanti	n. 11
Voti favorevoli	n. 09
Voti contrari	n. 02 – Consiglieri Bonelli Umberto e Beccaria Andrea
Astenuti	n. 02 – Consiglieri Gasco Gian Pietro e Massa Sebastiano

## **DELIBERA**

1. Di istituire il Canone Unico Patrimoniale.
2. Di adottare, come meglio specificato in premessa, il nuovo *"Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale"*, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

3. Di dare inoltre atto che lo stesso produce effetti, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2021.
4. di dare mandato al Servizio finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche.
5. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
6. di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

Presenti n. 13

Votanti n. 11

Voti favorevoli n. 09

Voti contrari n. 02 – Consiglieri Bonelli Umberto e Beccaria Andrea

Astenuti n. 02 – Consiglieri Gasco Gian Pietro e Massa Sebastiano

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, onde permettere la tempestiva definizione delle tariffe da parte della Giunta Comunale.

**Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.**

**IL PRESIDENTE  
F.to Valter Roattino**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to Giovanni BADINO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Baudino Laura**

**Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.**

**Vicoforte, li 09 agosto 2021**

**VISTO:**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Baudino Laura**



**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 03 giugno 2021, ai sensi Art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**IL SEGRETARIO  
F.to Baudino Laura**

**DIVENUTA ESECUTIVA**

Divenuto esecutivo ai sensi Art. 134 punto 3 del D.L.vo 18-08-2000 n.267.

**IL SEGRETARIO.**

# ***COMUNE DI VICOFORTE***

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.\*\*\*\* del \*\*\*\*

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
Articolo 2 – Classificazione del Comune.....	4
Articolo 3 – Forme di gestione .....	4
Articolo 4 – Funzionario Responsabile .....	5
CAPO II – CANONE UNICO PUBBLICITA’ .....	5
Articolo 5 – Pubblicità .....	5
Articolo 6 – Soggetto passivo .....	6
Articolo 7 – Modalità di applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari .....	6
Articolo 8 – Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale.....	7
Articolo 9 – Domanda di inizio pubblicità .....	7
Articolo 10 – Istruttoria della domanda e rilascio dell’atto di autorizzazione .....	8
Articolo 11 – Obblighi del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari....	8
Articolo 12 – Decadenza ed estinzione dell’autorizzazione.....	9
Articolo 13 – Rimozione esposizioni abusive .....	9
Articolo 14 –Rinnovo della concessione .....	9
Articolo 15 – Tariffe .....	10
Articolo 16 – Tariffa standard annua e giornaliera.....	10
Articolo 17 – Pubblicità ordinaria .....	10
Articolo 18 – Pubblicità effettuata con veicoli.....	10
Articolo 19 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni .....	11
Articolo 20 – Pubblicità varia.....	11
Articolo 21 – Riduzioni .....	12
Articolo 22 – Esenzioni.....	12
Articolo 23 – Limitazioni e divieti in materia di pubblicità .....	13
Articolo 24 – Limitazioni sulla pubblicità fonica .....	13
Articolo 25 – Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche.....	14
CAPO III – CANONE UNICO PUBBLICHE AFFISSIONI .....	14
Articolo 26 – Istituzione del servizio.....	14
Articolo 27 – Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni.....	14
Articolo 28 – Piano degli impianti .....	14
Articolo 29 – Misura del diritto sulle pubbliche affissioni.....	15
Articolo 30 – Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni – Recupero somme .....	15
Articolo 31 – Riduzioni del diritto .....	15
Articolo 32 – Esenzioni dal diritto.....	16
Articolo 33 – Modalità di esecuzione delle pubbliche affissioni.....	16
Articolo 34 – Consegna del materiale da affiggere .....	17
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	17
Articolo 35 – Disposizioni generali.....	17
Articolo 36 – Tipologie di occupazioni .....	17
Articolo 37 – Occupazioni abusive .....	18
Articolo 38 – Domanda di occupazione .....	18
Articolo 39 – Modalità di presentazione .....	19
Articolo 40 –Obblighi del concessionario .....	19
Articolo 41 - Durata dell’occupazione .....	19

Articolo 42 – Titolarità della concessione o autorizzazione .....	19
Articolo 43 – Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione .....	20
Articolo 44 – Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione .....	20
Articolo 45 – Rinnovo della concessione o autorizzazione .....	20
Articolo 46 - Tariffe .....	21
Articolo 47 –Tariffa standard annua.....	21
Articolo 48 –Tariffa standard giornaliera .....	21
Articolo 49 – Tariffa per le occupazioni permanenti relative a servizi di pubblica utilità	21
Articolo 50 – Criteri e coefficienti per la determinazione della tariffa del canone .....	22
Articolo 51 - Classificazione delle strade.....	22
Articolo 52 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .....	22
Articolo 53 - Modalità di applicazione del canone .....	23
Articolo 54 - Soggetto passivo.....	23
Articolo 55 - Riduzione e Maggiorazioni del canone .....	23
Articolo 56 - Esenzioni .....	24
CAPO V – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI, CONTENZIOSO.....	25
Articolo 57 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....	25
Articolo 58 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee .....	25
Articolo 59 - Minimi riscuotibili.....	25
Articolo 60 - Accertamento e riscossione coattiva .....	25
Articolo 61 - Rimborsi .....	26
Articolo 62 - Sanzioni.....	26



## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Articolo 1 – Disposizioni comuni**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e l'Imposta comunale sulla pubblicità ed il Diritto sulle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso;
4. Nella definizione delle modalità applicative del canone, si tiene conto della natura patrimoniale dell'entrata, come specificatamente individuata dal Legislatore nell'ambito delle disposizioni dettate dalla L. 160/2019;
5. Ai fini della commisurazione e della graduazione delle tariffe, possono essere adottati criteri analoghi a quelli previsti in precedente dal D.Lgs. 507/1993 e dagli artt. 62 e 63 D.Lgs. 446/1997, anche ai fini di garantire l'iniziale parità di gettito rispetto ai tributi ed ai canoni che sono sostituiti dal nuovo canone, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, fatta salva la possibilità per l'Ente impositore di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
6. Nella definizione delle modalità applicative del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria si tiene conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 820 L. 160/2019, che attribuisce prevalenza alla diffusione dei messaggi pubblicitari rispetto alle occupazioni del suolo pubblico, ove contestuali, ai fini dell'individuazione dei presupposti di determinazione del canone dovuto.

### **Articolo 2 – Classificazione del Comune**

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, il Comune di Vicoforte rientra, sulla base dei dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre 2020, nella fascia fino a 10.000 abitanti.

### **Articolo 3 – Forme di gestione**

1. La scelta della forma di gestione del canone deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
2. Oltre alla gestione diretta, l'attività di accertamento e riscossione del canone può essere affidata a Agenzia Entrate-Riscossione, ovvero ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, sulla base delle disposizioni attuative dettate dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289.
3. A fronte di quanto disposto dall'art. 2 D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225, l'affidamento ad Agenzia Entrate – Riscossione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, del canone può essere disposto a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione

di Consiglio Comunale, ove l'affidamento abbia natura generale, ovvero a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Giunta, ove l'affidamento abbia come oggetto un singolo ruolo. Attualmente il Comune di Vicoforte ha già delegato la gestione della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 26/04/2018.

4. L'affidamento dell'attività di accertamento e riscossione del canone a favore di un concessionario locale indicato dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997 deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..
5. A decorrere dall'entrata in vigore della disposizione dettata dall'art. 1, comma 807 L. 160/2019, anche lo svolgimento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione del canone potrà essere affidato esclusivamente a favore di soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53, comma 1 D.Lgs. 446/1997, che siano in possesso del capitale minimo previsto dalla stessa disposizione, che dovrà essere interamente versato in denaro o garantito tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria.
6. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.
7. E' ammessa la possibilità di gestione disgiunta delle varie componenti del canone unico con affidamento parziale in concessione della gestione a soggetto esterno.
8. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale relative all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e procedurali, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione.

#### ***Articolo 4 – Funzionario Responsabile***

1. Nel caso di gestione diretta del servizio ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990, al relativo Funzionario Responsabile verranno attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale riguardante il canone. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo della corretta applicazione delle tariffe.
2. Il provvedimento di nomina del Funzionario Responsabile deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, mentre – ai fini della sua validità ed efficacia – non è richiesta la comunicazione alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il Funzionario Responsabile spettano al concessionario.

### ***CAPO II – CANONE UNICO PUBBLICITA'***

#### ***Articolo 5 – Pubblicità***

1. La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli

enti, su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato, è soggetta al canone di cui al presente capo del regolamento.

2. Ai fini dell'imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento, senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in determinati momenti o adempiendo a speciali condizioni poste dal soggetto che sul luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

### **Articolo 6 – Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo del canone di cui al presente capo del regolamento, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è solidalmente obbligato al pagamento del canone il soggetto pubblicizzato.
3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, è solidalmente obbligato il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4. L'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari disciplinato dal presente capo del regolamento esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni del suolo pubblico.

### **Articolo 7 – Modalità di applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari**

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone si determina in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, mentre le riduzioni non sono cumulabili tra loro.
7. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

### **Articolo 8 – Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale**

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del canone di cui al presente capo non esclude il pagamento dei canoni di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma precedente sarà rilasciata dal competente Ufficio del Comune, sentita la Conferenza dei Servizi.

### **Articolo 9 – Domanda di inizio pubblicità**

1. Chiunque intende iniziare nel territorio comunale un'esposizione pubblicitaria, ovvero richiedere l'installazione di un mezzo pubblicitario, rientrante nei presupposti di cui al presente regolamento, sia che la stessa si protragga per l'intero anno solare o che abbia natura temporanea, deve preventivamente presentare domanda al Comune volta ad ottenere il rilascio di apposito atto di autorizzazione.
2. La domanda di autorizzazione, soggetta ad imposta di bollo ove previsto dalla legge, deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente e deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
  - c) l'ubicazione e la determinazione dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario;
  - d) la tipologia di mezzo pubblicitario o di esposizione pubblicitaria;
  - e) la superficie o l'estensione del mezzo pubblicitario o dell'installazione pubblicitaria;
  - f) la durata e la frequenza dell'esposizione o dell'installazione pubblicitaria;
  - g) il contenuto del messaggio pubblicitario;
  - h) l'impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenuti nel presente regolamento, ovvero nell'atto di autorizzazione.
3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:
  - a) per le pubblicità a carattere annuale: • almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio della stessa;
  - b) per le pubblicità a carattere temporaneo: • almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'inizio della stessa.

## **Articolo 10 – Istruttoria della domanda e rilascio dell’atto di autorizzazione**

1. Le domande di installazione di mezzi pubblicitari, ovvero di inizio di esposizioni pubblicitarie, sono assegnate all’Ufficio competente per l’istruttoria e la definizione delle stesse.
2. L’atto di autorizzazione deve contenere:
  - a) gli elementi identificativi dell’autorizzazione;
  - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata l’autorizzazione;
  - c) la durata dell’autorizzazione e la frequenza dell’installazione o dell’esposizione;
  - d) l’obbligo di corrispondere il canone di autorizzazione;
  - e) l’obbligo di osservare quanto previsto dal presente Regolamento;
  - f) in caso di presentazione di più domande per l’utilizzo dello stesso impianto pubblicitario, a parità di condizioni, costituisce preferenza:
    - la richiesta dei titolari di esercizi commerciali che chiedano l’autorizzazione all’installazione di mezzi pubblicitari nello spazio antistante il luogo di svolgimento della propria attività;
    - la circostanza della verificata operatività del richiedente sul territorio comunale dal punto di vista economico e produttivo;
    - la priorità di presentazione cronologica delle domande al Protocollo generale dell’Ente.
3. Una volta ricevuta la domanda, il Responsabile dell’istruttoria provvede ad un esame preliminare della stessa, nonché della documentazione ivi allegata.
4. Ove la domanda risulti incompleta rispetto agli elementi richiesti dal presente regolamento, il Responsabile formula all’interessato richiesta di integrazione entro il termine perentorio di dieci giorni dal suo ricevimento.
5. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione dell’iter di rilascio dell’autorizzazione.

## **Articolo 11 – Obblighi del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari**

1. Il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell’atto di autorizzazione ed, in particolare, ha l’obbligo di:
  - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione dei mezzi pubblicitari installati e per rimettere il suolo, l’impianto o i beni pubblici in pristino, al termine dell’autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, a tali adempimenti provvede l’Ente o il suo concessionario per l’applicazione del canone, con addebito delle spese nei confronti del soggetto responsabile;
  - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l’atto che legittima l’esposizione e/o l’installazione del mezzo pubblicitario, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
  - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi, per effetto dell’esposizione e/o dell’installazione del mezzo pubblicitario;

- d) non trasferire a terzi l'autorizzazione; può essere consentita la voltura dell'autorizzazione a giudizio insindacabile dell'Ente, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- e) versare il canone alle scadenze previste.

### ***Articolo 12 – Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione***

1. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione ed impediscono nel futuro il rilascio di altre autorizzazioni, salvo regolarizzazione dei canoni in sofferenza:
  - a) il mancato versamento del canone di autorizzazione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di autorizzazione dell'impianto e/o del mezzo pubblicitario autorizzato.
2. Sono causa di estinzione dell'autorizzazione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.
3. Se i mezzi pubblicitari non sono ancora stati apposti, la rinuncia espressa, ovvero la revoca dell'autorizzazione, attribuiscono al soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari il diritto al rimborso del canone versato.
4. Le spese connesse all'ottenimento del provvedimento di autorizzazione non sono rimborsabili.

### ***Articolo 13 – Rimozione esposizioni abusive***

1. Previa diffida ad adempiere nei confronti del titolare dell'autorizzazione, il Comune o il Concessionario – in caso di mancata ottemperanza nei termini indicati – procedono alla rimozione, anche mediante copertura, delle esposizioni pubblicitarie non autorizzate, così come di quelle per cui sia intervenuta decadenza o revoca dell'autorizzazione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le esposizioni pubblicitarie abusive, fino alla completa rimozione, nonché con applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

### ***Articolo 14 –Rinnovo della concessione***

1. I provvedimenti di autorizzazione annuale sono rinnovabili tacitamente alla scadenza.
2. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
3. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune o al Concessionario, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.
4. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si seguono le disposizioni previste per il primo rilascio dell'autorizzazione.

### **Articolo 15 – Tariffe**

1. Per ogni forma di esposizione pubblicitaria è dovuta all'Ente impositore un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. In assenza di nuova deliberazione, si intendono prorogate tariffe fissate per l'anno precedente.
3. Le tariffe sono determinate in base alla legge n. 160/2019 seguendo gli appositi coefficienti moltiplicatori stabiliti con provvedimento dell'organo competente, nel rispetto della normativa vigente.

### **Articolo 16 – Tariffa standard annua e giornaliera**

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, il Comune di Vicoforte applica alle esposizioni pubblicitarie la tariffa standard annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 30,00.
2. La tariffa standard giornaliera, determinata anch'essa sulla base della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, è pari ad € 0,60.
3. Le tariffe standard di cui ai commi 1 e 2 possono essere modificate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

### **Articolo 17 – Pubblicità ordinaria**

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa del canone è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le esposizioni pubblicitarie di cui al comma precedente che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Le esposizioni pubblicitarie effettuate a seguito del rilascio di un provvedimento di autorizzazione superiore a 90 giorni, o per cui è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie superiore al metro quadrato e fino a metri quadrati 5,5 la tariffa è maggiorata del 20 per cento; per quella di superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

### **Articolo 18 – Pubblicità effettuata con veicoli**

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui, all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, il canone è dovuto in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ogni veicolo, nella misura e con le modalità previste dal presente regolamento.
2. Per i veicoli adibiti ad uso privato, il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per i veicoli circolanti con rimorchio, il canone è raddoppiato.

4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. Il canone non è dovuto altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

### **Articolo 19 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni**

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone maggiorato del 100% per cento, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per la pubblicità di cui al comma precedente di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella prevista a livello regolamentare.
3. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
4. Qualora la pubblicità di cui al comma precedente abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

### **Articolo 20 – Pubblicità varia**

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone è dovuta per ciascun metro quadrato e per un periodo minimo di esposizione di 15 giorni.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua compresi nel territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma precedente.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.



5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa del canone è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

### **Articolo 21 – Riduzioni**

1. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari riguardanti manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici, le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate con l'abbattimento del 50 per cento della tariffa.
2. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari relative agli spettacoli viaggianti e circensi, in considerazione del loro carattere ricorrente, indipendentemente dalla durata dell'occupazione, viene riconosciuto sempre l'abbattimento del 70 per cento della tariffa.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate in occasione dell'attività edilizia le tariffe previste sono ridotte del 50 per cento.

### **Articolo 22 – Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
  - c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 (cinque) metri quadrati;
  - e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
2. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
3. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
4. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
  - a) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
  - b) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

- c) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 L. 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- 5. I mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercita che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
- 6. La Giunta Comunale ha la facoltà di concedere l'agevolazione o l'esenzione di messaggi pubblicitari ad organizzazioni politiche, culturali, sportive o senza fini di lucro; tali agevolazioni o esenzioni possono essere concesse anche ad altri soggetti in occasioni di speciali manifestazioni, esposizioni e mercati organizzati direttamente dal Comune, o ad associazioni del territorio che abbiano come scopo la promozione del territorio e lo sviluppo del turismo.

### ***Articolo 23 – Limitazioni e divieti in materia di pubblicità***

- 1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
- 2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
  - a) l'art. 23 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
  - c) L'art. 23, comma 2 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
  - d) L'art. 57 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

### ***Articolo 24 – Limitazioni sulla pubblicità fonica***

- 1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 21.00 alle ore 9.00.
- 2. È parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.

### **Articolo 25 – Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche**

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
  - a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
  - b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
  - c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.
2. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale

### **CAPO III – CANONE UNICO PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Articolo 26 – Istituzione del servizio**

1. È gestito, sull'intero territorio comunale, il servizio delle Pubbliche affissioni, finalizzato a garantire, a fronte del versamento del relativo diritto, l'affissione in appositi impianti di manifesti di qualunque materiale, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
2. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale, ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività di rilevanza economica.
3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in misura non inferiore al limite minimo pari a mq 12 per ogni mille abitante.
4. Il piano generale degli impianti determina la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.
5. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni viene ripartita come segue:
  - alle affissioni di natura commerciale, politica, necrologica, di associazione. 90%
  - per l'affissione diretta di manifesti 10%

#### **Articolo 27 – Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni**

1. È soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio ed, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

#### **Articolo 28 – Piano degli impianti**

1. Il Comune è tenuto a predisporre il Piano degli Impianti pubblicitari finalizzato ad individuare la superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica, nonché la superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale.
2. Il Piano degli Impianti pubblicitari deve altresì individuare la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette.
3. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con uno specifico numero d'ordine progressivo e con il logo della ditta proprietaria o utilizzatrice.

4. Gli impianti comunali devono essere numerati e riportare lo stemma del Comune.
5. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dal Comune.

### ***Articolo 29 – Misura del diritto sulle pubbliche affissioni***

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100 secondo la tariffa approvata ai sensi dell'art. 1, comma 821 L. 160/2019.
2. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.
3. Si applica altresì la maggiorazione del 50 per cento per superfici sopra il metro quadrato.

### ***Articolo 30 – Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni – Recupero somme***

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, direttamente sul conto corrente intestato all'Ente impositore, mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
2. Le disposizioni previste per il canone relativo alla componente sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

### ***Articolo 31 – Riduzioni del diritto***

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta al 50 per cento:
  - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - per gli annunci mortuari.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche:
  - ai manifesti delle scuole paritarie riconosciute dal MIUR;
  - ai manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente privo di scopo di lucro, per i quali i committenti procederanno autonomamente alla loro affissione sugli appositi spazi, previo nulla osta dell'ufficio comunale competente. In tale ipotesi, la riduzione non verrà applicata se verrà richiesto di usufruire del servizio affissioni del Comune o la richiesta riguardi l'affissione di manifesti di natura commerciale.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui al presente articolo, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente senza scopo di lucro.

4. I requisiti sopra specificati, che danno corrispettivo alla riduzione del 50% della tariffa in argomento, devono essere documentati dal richiedente l'affissione all'atto della prenotazione degli spazi.

### ***Articolo 32 – Esenzioni dal diritto***

1. Le esenzioni dal diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinate espressamente dall'art. 1, comma 833 L. 160/2019, ferma restando la possibilità di introdurre ulteriori ipotesi di esenzione, in conformità a quanto disposto dal regolamento generale sulle entrate.
2. Premesso quanto sopra, l'esenzione dal canone per il servizio affissioni si applica:
  - ai manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - ai manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
  - ai manifesti dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane e dei Comuni in materia di tributi;
  - ai manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - ai manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - a ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

### ***Articolo 33 – Modalità di esecuzione delle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni, che devono essere numerate progressivamente.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
3. Su richiesta ed a spese del committente, l'Ente impositore o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione di € 25,00 per ciascuna commissione.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'Ente impositore o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi precedenti, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e l'Ente impositore è tenuto al rimborso delle somme versate.
8. Nelle altre ipotesi, l'annullamento della richiesta di affissione dovrà pervenire all'Ufficio competente o al Concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.

9. L'Ente impositore o il concessionario hanno l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello affisso negli spazi stabiliti potrà essere coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

#### ***Articolo 34 – Consegna del materiale da affiggere***

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.
2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili e fiscali vigenti in materia.

### ***CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE***

#### ***Articolo 35 – Disposizioni generali***

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, la servitù di pubblico passaggio ovvero sono assoggettate all'uso pubblico.

#### ***Articolo 36 – Tipologie di occupazioni***

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

### **Articolo 37 – Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Comune rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate senza impianti o manufatti, che si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

### **Articolo 38 – Domanda di occupazione**

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare al Comune domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. L'iter amministrativo previsto per il rilascio di apposita autorizzazione o concessione si dovrà concludere, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Viste le tempistiche tecniche previste dal Cds, necessarie per l'adozione dei provvedimenti di disciplina della viabilità e della sosta, nonché per l'attuazione del suddetto iter amministrativo, fatti salvi i casi di cui al comma 5 del presente articolo, potranno essere evase, nel rispetto dei suddetti termini, solo le richieste di occupazione presentate almeno 5 giorni (feriali) antecedenti l'occupazione stessa.

Le occupazioni che comportino rilevanti variazioni o modifiche alla circolazione viaria, alle aree mercatali ed alla sosta, dovranno essere presentate con congruo anticipo, almeno 15 giorni (feriali) antecedenti all'occupazione stessa.

3. La domanda di concessione o autorizzazione, assolvendo gli obblighi prescritti per l'imposta di bollo, dovrà essere presentata sugli appositi stampati messi a disposizione dall'Ente ed essere corredata, da apposito rilievo planimetrico, dal quale si evinca l'esatta ubicazione dell'occupazione richiesta.
4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
5. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento autorizzatorio o concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, dovrà dare

immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente Ufficio di Polizia Locale, il quale provvederà ad accertare la sussistenza o meno delle suddette condizioni d'emergenza ed a rilasciare l'autorizzazione o concessione in sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo dell'immediato ripristino dell'area.

### ***Articolo 39 – Modalità di presentazione***

1. La domanda di occupazione di suolo pubblico deve essere presentata al Comune mediante consegna all'Ufficio Protocollo, mediante spedizione, mediante posta elettronica e posta elettronica certificata, a condizione che sia assolta in ogni caso l'imposta di bollo.
2. Il concessionario è altresì tenuto ad assolvere al pagamento del bollo da apporre all'autorizzazione rilasciata, secondo la normativa vigente.

### ***Articolo 40 –Obblighi del concessionario***

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
  - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
  - d) evitare la subconcessione o il trasferimento a terzi della concessione;
  - e) versare il canone alle scadenze previste.
  - f) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli;
  - g) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli o pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

### ***Articolo 41 - Durata dell'occupazione***

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 10, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

### ***Articolo 42 – Titolarità della concessione o autorizzazione***

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.



2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, provvede ad effettuare la voltura della concessione in capo al nuovo intestatario.

#### ***Articolo 43 – Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione***

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - c) la violazione alla norma relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) la rinuncia del concessionario. In ogni caso è sempre dovuto il pagamento del canone per l'anno in cui si effettua la rinuncia. La rinuncia presentata entro il 31 gennaio dà diritto all'abbuono del canone per l'anno in corso, a condizione che l'occupazione sia effettivamente cessata il 31 dicembre precedente.

#### ***Articolo 44 – Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione***

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

#### ***Articolo 45 – Rinnovo della concessione o autorizzazione***

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno dieci giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, cinque giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. L'irregolarità nel versamento del canone dovuto in precedenza costituisce motivo di diniego al rinnovo.

### **Articolo 46 - Tariffe**

1. Per ogni forma di occupazione è dovuto all'Ente impositore un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le tariffe fissate per l'anno precedente.

### **Articolo 47 - Tariffa standard annua**

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, commi 826 e 827 L. 160/2019, il Comune di Vicoforte applica alle occupazioni del suolo pubblico la tariffa standard annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 30,00.
2. La tariffa standard di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come stabilito dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.
3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 1 è ridotta a un quarto.
4. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al comma 3 va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri.
5. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ridotta di cui al comma 3 è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri.
6. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

### **Articolo 48 - Tariffa standard giornaliera**

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, commi 826 e 827 L. 160/2019, il Comune di Vicoforte applica la tariffa standard giornaliera prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 0,60.
2. La tariffa standard di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019.

### **Articolo 49 - Tariffa per le occupazioni permanenti relative a servizi di pubblica utilità**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui il canone è dovuto, moltiplicata per la tariffa forfetaria di € 1,50 per ciascun utente, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad € 800,00.
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
4. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

#### **Articolo 50 – Criteri e coefficienti per la determinazione della tariffa del canone**

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dall'Ente impositore sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione:
    - annuale: espressa in anno solare (01/01-31/12);
    - temporanea: espressa in giorni;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Ente impositore per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Alla tariffa standard annua e giornaliera, a cui si attribuisce un "coefficiente 1,00", si applicano coefficienti diversi, in funzione del valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Ente impositore per la salvaguardia dell'area stessa ed in funzione del valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione, come riportati nell'apposito «Allegato tariffe» che sarà approvato dalla Giunta Comunale.
3. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate al secondo decimale.

#### **Articolo 51 – Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in una unica categoria.

#### **Articolo 52 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio e fine delle stesse. Ad ogni annualità corrisponde un autonomo assoggettamento al canone.

2. Nell'ipotesi di occupazione permanente a cavallo di due annualità, è riconosciuto uno sconto del 50% del canone dovuto sulla seconda annualità, a condizione che sia di durata inferiore a 6 mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno.

### ***Articolo 53 – Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore a mezzo metro quadrato o lineare. Le occupazioni pari al mezzo metro quadrato o superiori sono calcolate con arrotondamento in eccesso al metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
4. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati, qualora l'area di posteggio sia data in concessione ad un privato.

### ***Articolo 54 – Soggetto passivo***

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

### ***Articolo 55 – Riduzione e Maggiorazioni del canone***

1. Si applicano le riduzioni e le maggiorazioni, come ulteriormente stabilito dal tariffario con gli appositi coefficienti moltiplicatori, per le occupazioni delle seguenti attività:
  - Occupazioni realizzate con spettacoli viaggianti;
  - Occupazioni realizzate per attività edilizie;
  - Occupazioni di spazi sottostanti il suolo;
  - Occupazioni di spazi soprastanti il suolo;
  - Occupazioni per manifestazioni politiche, culturali e sportive senza fine economico;
  - Occupazioni realizzate da pubblici esercizi per la somministrazione di cibi e bevande;
  - Occupazioni per la sosta di veicoli ad uso esclusivo.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

## **Articolo 56 – Esenzioni**

### 1. Sono esenti dal canone:

- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1 lettera c), testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le occupazioni temporanee effettuate dai partiti politici, dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche e religiose e da ogni altra associazione non avente fine di lucro, fino ad una superficie massima di mq. 20;
- le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto o privato, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento;
- le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- i semplici accessi, carrabili o pedonali;
- i parcheggi, i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio;
- le fioriere, collocate in appositi spazi concordati con l'Amministrazione Comunale, nell'ambito di tipologie standard definite dall'Amministrazione stessa, con manutenzione a carico del concessionario;
- le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune e per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- la Giunta Comunale ha la facoltà di concedere l'agevolazione o l'esenzione di occupazioni temporanee a organizzazioni politiche, culturali, sportive o senza fini di lucro; tali agevolazioni o esenzioni possono essere concesse anche ad altri soggetti in occasioni di speciali manifestazioni, esposizioni e mercati organizzati direttamente dal Comune, o da un'associazione del territorio senza scopo di lucro che abbiano come scopo la promozione del territorio e lo sviluppo del turismo;
- le occupazioni realizzate in occasione dei festeggiamenti per i borghi e le frazioni, che non abbiano finalità di lucro e che non siano, in ogni caso a pagamento;
- le occupazioni di urgenza per il ripristino delle condizioni ambientali a seguito di eventi socio-politici (tumulti, sommosse, attentati, etc.), eventi atmosferici straordinari, calamità naturali imprevedibili, inquinamento ambientale anche

dovuto a negligenza od imperizia di privati o società, fino al ripristino dello stato dei luoghi.

## **CAPO V – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI, CONTENZIOSO**

### **Articolo 57 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro il primo giorno di occupazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno, con delibera di Giunta tale scadenza può essere modificata per esigenze organizzative del Comune o a seguito di modifiche di legge.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2-bis del dl n. 193 del 2016 esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune di Vicoforte.

### **Articolo 58 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato entro il primo giorno di occupazione. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
3. Il versamento del canone deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2-bis del dl n. 193 del 2016 esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune di Vicoforte.

### **Articolo 59 – Minimi riscuotibili**

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di canone temporanea, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

### **Articolo 60 – Accertamento e riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1,

comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la gestione delle entrate.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

### **Articolo 61 – Rimborsi**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura di legge.

### **Articolo 62 – Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone dovuto, oltre agli interessi nella misura di legge.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 art 1 commi 796 – 801.